

Prot. n. 672 / 1.2.2/2.4

TRIBUNALE DI VERONA

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI VERONA

PROTOCOLLO

PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO O DEPOSITO DI NOTE SCRITTE

ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f e lett. h D.L. 18 del 17 marzo 2020

PREMESSA

Il protocollo contiene indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze civili mediante collegamenti da remoto (lett. f del comma 7 dell'art. 83 DL n. 18/20) o mediante deposito telematico di note scritte (lett. h del comma 7 dell'art. 83 DL n. 18/20), in attuazione della delibera del CSM n. 186/20, che raccomanda l'adozione di misure organizzative degli uffici con il coordinamento dell'Avvocatura.

Le indicazioni si riferiscono alle cause trattate con il rito ordinario, il rito del lavoro, il rito sommario *ex art. 702 bis* c.p.c. e il rito cautelare uniforme, fornendo comunque una cornice di riferimento per gli ulteriori procedimenti speciali, inclusi quelli di giurisdizione volontaria o contenziosa, per i quali si concorda sull'opportunità di valutare l'adozione di "protocolli speciali".

Le indicazioni si riferiscono anche ai procedimenti dinanzi l'ufficio del giudice di pace in quanto compatibili.

Il protocollo riguarda solo le udienze fissate dal 12 maggio al 30 giugno, destinate alla trattazione sulla base della disciplina contenuta nell'art. 83 DL n. 18/20.

Il protocollo ha una connotazione volontaria, eccezionale e assolutamente temporanea ed è indissolubilmente legato allo stato di emergenza e destinato a caducarsi automaticamente alla data del 30 giugno 2020, fatta salva la sua automatica caducazione anticipata ove venga ripristinata prima di detto termine la normale disciplina delle udienze. Ove il termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 6 dell'art. 83 del DL n. 18/20 venga prorogato per legge, senza alcun rinnovo automatico, ciascuna parte potrà decidere se proseguire nella propria partecipazione al protocollo.

UDIENZE MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

1. POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

1. Le udienze civili fissate nei procedimenti civili tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice possono essere trattate mediante collegamenti da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams ovvero, solo nel caso di impossibilità di utilizzo di tale applicativo, mediante Skype For Business.
2. Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dallo stesso luogo in compresenza con il suo difensore, nel rispetto delle misure sanitarie vigenti al momento. Non è pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da un luogo diverso da quello in cui si trovi il difensore.
3. Il CTU (ove debba partecipare all'udienza) si collega da autonoma postazione da remoto.
4. Il giudice, i difensori e il CTU possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto (p. es.: ufficio del giudice, studio professionale del difensore o del cliente, casa di abitazione del giudice, del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente studio professionale o casa di abitazione del CTU) utilizzando dispositivi aggiornati, dotati di software di protezione (antivirus e firewall) e reti di connessione private (con esclusione di reti wi-fi o di hot-spot pubblici o aperti).

2. ATTIVITA' PREPARATORIA DELL'UDIENZA

2.1 ATTIVITÀ DEL GIUDICE

1. Il giudice, con provvedimento da comunicarsi almeno sette giorni prima dell'udienza, salvo ragioni d'urgenza, ovvero con il decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti, può disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto con la piattaforma di lavoro Microsoft Teams, inserendo nel provvedimento il link creato per l'udienza di ogni singolo procedimento - o inviandolo via mail una volta ricevuto dal difensore l'atto di adesione all'udienza da remoto - con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui l'udienza si svolgerà. Il provvedimento è tempestivamente comunicato anche al CTU (ove debba partecipare all'udienza).
2. Il provvedimento contiene l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

3. Nell'ipotesi in cui le parti possano stare in giudizio personalmente o debbano essere sentite e non siano munite di legale, l'udienza si tiene in Tribunale con il rispetto delle misure sanitarie vigenti al momento, fatta salva la possibilità per le parti che si siano costituite di collegarsi da remoto, al fine di evitare il più possibile i contatti.

4. Nel provvedimento il giudice invita i difensori ad essere presenti alla postazione almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'udienza e a depositare via PCT almeno tre giorni prima dell'udienza, contestualmente inviandolo via mail all'indirizzo istituzionale del giudice, un atto di adesione alla celebrazione dell'udienza da remoto contenente:

a) l'indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (non PEC) del difensore a cui inviare il link per la partecipazione all'udienza, e un recapito telefonico cellulare del difensore al quale essere contattato in caso di necessità ed urgenza, l'email e il numero di telefono dell'eventuale sostituto processuale e quella del praticante o dei praticanti, che intendessero partecipare all'udienza da remoto ai fini della pratica forense;

b) l'impegno che per tutta la durata dell'attività istituzionale, nella stanza dove essi operano, non sopraggiungano altre persone e che qualora ciò dovesse accadere interromperanno immediatamente la connessione;

c) l'impegno a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione.

Nel provvedimento il giudice deve altresì informare le parti che per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma TEAMS Microsoft Office.

5. Ove l'udienza preveda la partecipazione del CTU con lo stesso provvedimento il giudice lo invita ad essere presente alla postazione almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'udienza e a depositare via PCT almeno tre giorni prima dell'udienza, contestualmente inviandolo via mail all'indirizzo istituzionale del giudice, un atto di adesione alla celebrazione dell'udienza da remoto contenente:

a) l'indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (non PEC) a cui inviare il link per la partecipazione all'udienza, e un recapito telefonico cellulare al quale essere contattato in caso di necessità ed urgenza;

b) l'impegno che per tutta la durata dell'attività istituzionale, nella stanza dove opera, non sopraggiungano altre persone e che qualora ciò dovesse accadere interromperà immediatamente la connessione;

c) l'impegno a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione.

6. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice può chiedere ai procuratori delle

parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 2.1.4, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, dichiarandone la conformità a quanto già depositato in formato cartaceo.

2.2 ATTIVITÀ DEL DIFENSORE

1. I difensori delle parti depositano via PCT e inviano via mail all'indirizzo istituzionale del giudice, almeno tre giorni prima dell'udienza, alternativamente: a) l'atto di adesione alla celebrazione dell'udienza tramite collegamento telematico, in cui rispettivamente forniscono i dati e prestano gli impegni di cui alle lettere a,b, e c del punto 2.1.4; ovvero b) istanza di trattazione dell'udienza nelle forme ordinarie, dichiarando l'indisponibilità di strumenti idonei o la sussistenza di altra giusta causa. In quest'ultimo caso l'udienza sarà rinviata a data successiva al 30 giugno 2020, affinché si svolga nelle forme ordinarie.

2. La celebrazione dell'udienza da remoto può anche essere richiesta congiuntamente da tutte le parti con atto da depositare nel fascicolo telematico almeno sette giorni prima dell'udienza fissata, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica e di un recapito telefonico dei difensori. Il giudice provvede con provvedimento motivato all'accoglimento o al rigetto, inserendo nel provvedimento di accoglimento il link per il collegamento da remoto. Si applicano le precedenti previsioni in quanto compatibili.

3. UDIENZA

1. I difensori e il CTU (ove debba partecipare all'udienza) si collegano qualche minuto prima dell'orario prefissato utilizzando il link contenuto nel provvedimento o comunicato qualche giorno prima tramite mail, inseriscono il nome utente con il quale intendono partecipare all'udienza e cliccano sul tasto "partecipa ora", attendendo di essere ammessi.

2. In caso di malfunzionamenti, di disconnessioni involontarie e di impossibilità di ripristino del collegamento il giudice rinvia l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

3. Il giudice dà inizio all'udienza telematica, verificando preliminarmente la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in tutti i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.

4. Il luogo dove le parti si collegano è equiparato a tutti gli effetti all'aula di udienza.

5. In caso di assenza, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento di fissazione, l'assente deve essere contattato per le vie brevi al fine di verificare che non vi sia una difficoltà tecnica che impedisce la partecipazione all'udienza.

6. Nel verbale di udienza il giudice:

- dà atto della dichiarazione di identità dei difensori delle parti presenti, delle parti e del CTU (ove debba partecipare all'udienza), nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di tutti i soggetti che presenziano all'udienza;
- dà atto altresì a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà;
- dà atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione, da parte dei difensori e dei loro assistiti, relativa al fatto che non siano presenti soggetti non legittimati;
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

7. Qualora vi sia la necessità di richiamarsi ad uno o più documenti durante lo svolgimento dell'udienza, ferma restando la necessità di deposito telematico degli stessi, si può utilizzare la funzione "condividi schermo", al fine di una più immediata visualizzazione degli elementi richiamati.

8. Al termine dell'udienza il giudice invita i difensori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; provvede poi lettura del verbale medesimo, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore. Il verbale viene depositato nel fascicolo telematico senza soluzione di continuità.

9. I partecipanti devono avere l'avvertenza di non uscire dalla riunione/udienza, ma di attendere che il giudice proceda alla "pulizia della stanza virtuale".

10. La cancelleria provvede a comunicare il verbale ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza svolta da remoto".

4. EVENTUALI PROVVEDIMENTI DECISORI CONTESTUALI

1. Qualora all'esito della discussione fosse necessario assumere provvedimenti decisori contestuali per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti previa camera di consiglio, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto.

2. Le parti possono concordare di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. In caso diverso, il giudice indica in accordo con i difensori delle parti l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo.

5. REGOLE DI CONDOTTA

1. E' fatto divieto ai partecipanti di effettuare collegamenti con soggetti terzi non legittimati a prendere parte all'udienza.
2. I partecipanti garantiscono che nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza non siano presenti soggetti terzi non legittimati a partecipare all'udienza.
3. Come per le udienze in presenza, i difensori si impegnano a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
4. La registrazione dell'udienza è vietata.
5. Durante l'udienza deve sempre essere mantenuto attivo da parte di tutti il collegamento video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini dell'ordinato svolgimento dell'udienza.

§§§§§§§§§§

UDIENZE MEDIANTE DEPOSITO DI NOTE SCRITTE

1. POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

1. Tutte le udienze civili fissate nei procedimenti tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori possono essere trattate tramite deposito preventivo di note scritte.

2. ATTIVITA' PREPARATORIA DELL'UDIENZA

1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando alle parti due termini, contestuali e reciproci, di 10 e 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; non dovrebbe essere possibile, di norma, concedere un termine per ulteriori repliche, rimettendo comunque tale valutazione al giudice che procede. Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com'è auspicabile) a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il provvedimento del giudice che dispone l'udienza con queste modalità specifica che il mancato deposito di note equivale a mancata partecipazione all'udienza.
2. Nel caso di procedimenti introdotti con ricorsi o di ricorsi od istanze in corso di causa con fissazione dell'udienza entro il 30 giugno, il giudice assegna già nel provvedimento di fissazione dell'udienza termini a scalare per la costituzione o difesa della controparte e le successive note di verbalizzazione: ad esempio 7 giorni al resistente (controparte) per una breve memoria in cui prenderà posizione sull'istanza, ulteriori 4 giorni per note d'udienza al ricorrente (istante) e ulteriori

4 giorni per il resistente (controparte) per note di replica d'udienza, con fissazione di udienza fittizia decorsi 3 giorni dall'ultimo termine.

3. La cancelleria provvede a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

4. Con riferimento alle udienze già fissate il giudice può: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) rinviare l'udienza al fine di consentire il rispetto dei termini per il deposito delle note.

3. ATTIVITÀ DEL DIFENSORE

1. I difensori depositano in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 2.1. e 2.2. note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità, chiarezza e pertinenza. Al più tardi entro lo stesso termine i difensori possono presentare autonoma e motivata istanza di trattazione dell'udienza con le forme tradizionali o tramite collegamento da remoto.

2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice può chiedere ai difensori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, dichiarandone la conformità a quanto già depositato in formato cartaceo.

4. UDIENZA

1. Il giorno dell'udienza il giudice provvede a redigere verbale nel quale dà atto dell'attività delle parti e adotta i provvedimenti a conclusione dell'udienza. Qualora il giudice ritenga necessari chiarimenti o integrazioni, può fissare altra udienza di trattazione indicando le modalità dell'udienza di prosecuzione.


2. La cancelleria provvede a comunicare il verbale ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico" del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte.

3. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici.

Verona 29.4.20


La Presidente del Tribunale di Verona

Dot.ssa Antonella Magaraggia



La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Avv. Barbara Bissoli



Postilla: Le parti del protocollo relative agli ausiliari del giudice si intendono approvate a condizione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione nella versione risultante dai lavori della Camera dei Deputati del 24.4.20.

